

Osservatorio sulle fonti

LA LINGUA DELLE AULE PARLAMENTARI. LA LINGUA DELLA COSTITUZIONE E LA LINGUA DELLA LEGGE*

di *Federigo Bambi***

«Da quando io sono entrato, in età più che matura, nella vita parlamentare, ho sentito volare in due o tre anni nell’Aula di Montecitorio più ingiurie e parolacce e contumelie di quante in quarant’anni non ne abbia udite come avvocato nelle aule giudiziarie. Se dovessi giudicare dalla mia esperienza, direi dunque che *linguaggio parlamentare* vuol dire ‘linguaggio plateale e sconveniente’». Con queste parole Piero Calamandrei nel 1951 accompagnava la richiesta a Vittorio Emanuele Orlando di spiegare in un articolo per la rivista «Il ponte» il significato e l’origine storica dell’espressione *linguaggio parlamentare*. Quell’articolo è stato da poco ripubblicato per cura di Valdo Spini in un elegante volumetto dalle Edizioni di Storia e letteratura¹.

Non pare questa la lingua delle aule in cui fu discussa la Costituzione. A scorrere infatti i volumi che raccolgono gli atti dell’Assemblea costituente non è facile trovare «ingiurie e parolacce e contumelie»; semmai s’incontra un linguaggio forbito, talvolta ironico, ricco di citazioni erudite, spesso della *Commedia* di Dante: a segnare, in genere, il livello culturale dei costituenti; il che ha chiaramente influito sui caratteri del testo approvato il 22 dicembre 1947.

Già, la lingua e le parole della Costituzione. Una non compare nella legge fondamentale, ma aleggia in particolare nell’aula della Costituente, subito dopo che fu presentato il testo provvisorio elaborato dalla Commissione dei Settantacinque: *compromesso*. A partire da Piero Calamandrei, che notava come «noi ci siamo trovati ad avere una Costituzione che ha gli stessi caratteri del Governo, quantunque il Governo in questo momento sia assente in quest’aula. È una Costituzione tripartita, di *compromesso*, molto aderente alle contingenze politiche dell’oggi e del prossimo domani: e quindi poco lungimirante»². Ci sono nel progetto degli aspetti positivi, come la forma repubblicana, la sovranità popolare, il sistema bicamerale, l’autonomia regionale, la Corte costituzionale. «Vi è però la parte negativa, quella in cui i partiti non sono riusciti a trovarsi d’accordo con sincerità nella sostanza: ed è questa la parte che, secondo me, pecca di genericità, di oscurità, di sottintesi. Molte volte si sente che si è cercato di girare le difficoltà, anziché di affrontarle, di mascherare il vuoto con frasi messe per figura. Ognuno ha cercato in-

* Questo scritto riproduce con qualche ritocco e con l’aggiunta delle note la relazione svolta al convegno su *La lingua dei giuristi*, organizzato a Pisa-Firenze il 24-25 settembre 2015, nell’ambito delle *VIII Giornate italo-ispano-brasiliane di diritto costituzionale*.

** Professore associato di storia del diritto medievale e moderno nell’Università di Firenze.

¹ V.E. ORLANDO, *Parlare in Parlamento*, prefazione di V. SPINI, Edizioni di Storia e letteratura, Roma, 2013; le parole di Calamandrei sono ricordate a p. 20.

² *Atti della Assemblea Costituente, Discussioni*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1947, Vol. III, seduta del 4 marzo 1947, p. 1745.

Osservatorio sulle fonti

somma, nella discussione degli articoli, di togliere la paroletta altrui che gli dava noia»³. È com'è successo a quel libertino di mezza età che aveva un'amante giovane e una vecchia: la giovane gli strappava i capelli bianchi, la vecchia quelli neri. Quel pover'uomo rimase calvo. «Nella Costituzione ci sono purtroppo alcuni articoli che sono rimasti calvi»⁴, conclude Calamandrei. E così si pregiudica un valore fondamentale del testo della Costituzione, quello della chiarezza.

Eppure il compromesso tra le varie ideologie e tra le varie posizioni che muovevano i partiti era politicamente necessario, purché avesse certe caratteristiche e non altre. Lucida la posizione di Togliatti: c'è un compromesso peggiore che porta davvero a sostituire la confusione alla chiarezza perché lavora non sulle idee, ma solo sulle parole; è quello che consiste «nel togliere una parola e metterne un'altra, la quale direbbe approssimativamente lo stesso, ma fa meno paura, oppure può essere interpretata in altro modo»⁵; e c'è il compromesso che invece va perseguito perché è lo strumento per trovare alle diverse idee e ideologie una base comune, «un terreno comune» sufficientemente «solido, perché si possa costruire sopra di esso una Costituzione, cioè un regime nuovo, uno Stato nuovo e abbastanza ampio per andare al di là anche di quelli che possono essere gli accordi politici contingenti dei singoli partiti che costituiscono, o possono costituire, una maggioranza parlamentare»⁶. È quello che per lo più è stato fatto, dice Togliatti.

E altrettanto decise sono le parole di Meuccio Ruini che nella seduta del 12 marzo 1947 risponde alle critiche sul progetto provvisorio: nel vocabolo *compromesso* c'è «un senso peggiore, una deformazione che l'onorevole Ghidini ha messo molto bene in luce ed è il baratto, il mercato, la combinazione oscura di interessi, non di idee. Per evitare l'equivoco, liberiamoci pure della parola. Cambiamola; parleremo di patto, parleremo d'accordo, parleremo di convergenza di pensiero e di forze sovra punti determinanti. Ve ne è l'assoluta necessità, lo hanno detto Tupini, Saragat, Nenni, Togliatti. La storia cammina così [...]. Venga il compromesso nel senso buono; alla luce del sole; fra esponenti di partiti, meditato, e consapevole nella sua sostanza. Se poi bisognerà trovare le formule, e se qualcuno, al di fuori dei partiti, e non interessato da motivi personali, riuscirà nella fatica, questo, onorevole Togliatti, non è un compromesso peggiore»⁷.

E le formule, nel complesso lavoro che portò al testo definitivo, vennero trovate, come hanno riconosciuto da punti di vista diversi i giuristi e i linguisti⁸, senza pregiudicare la piena comprensibilità e – fors'anche – l'univocità del testo. Al di sotto della

³ *Ibidem*.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Ivi, seduta dell'11 marzo 1947, p. 1996.

⁶ Ivi, seduta dell'11 marzo 1947, p. 1995.

⁷ Ivi, seduta del 12 marzo 1947, p. 2016. Poco prima Ruini aveva detto: «Vi è una parola che ha aleggiato qui, ed è stata ripetuta come un ritornello: la parola *compromesso*. Vi debbo confessare che nella mia relazione avevo messo un brano che trovavo molto bello, ma poi l'ho tolto per paura della parola. Un santo della politica, Ghandi, ha detto che, appunto perché credeva alla verità eterna delle idee, sentiva la necessità e la bellezza del compromesso. Non è un paradosso. Le grandi idee animatrici debbono accompagnarsi col senso della realtà, della concretezza, delle possibilità effettive» (*ibidem*).

⁸ T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione. Ricerca della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco*, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 25-42.

Osservatorio sulle fonti

chiarezza in superficie delle parole e della trama della Costituzione, che anche gli studi quantitativi dei linguisti hanno mostrato, si ravvisa sempre l'incontro difficile⁹, ma felicemente realizzato, tra le diverse posizioni ideologiche, e «ciò non ha inciso più di tanto nella [...] formulazione testuale, nella quale è sempre chiaro quali fossero le posizioni di partenza e quale è il punto di accordo (il compromesso) raggiunto»¹⁰.

Insomma, il fatto di provenire da accordi sulle diverse posizioni ideologiche non ha pregiudicato la chiarezza e la linearità del testo, secondo quelle direttive e quei caratteri che i costituenti si erano fissati fin dall'inizio dei lavori con l'ordine del giorno Bozzi del 26 ottobre 1946 nell'adunanza plenaria della Commissione per la Costituzione, secondo il quale «la Costituzione dovrà essere il più possibile chiara e tale che tutto il popolo la possa comprendere»¹¹. Sono quei medesimi caratteri che – con notazioni meta-linguistiche – compaiono spesso nelle discussioni in aula: la lingua della costituzione deve essere *comprensibile, bronzea, lapidaria, breve, disadorna, solenne, incisiva, semplice, cristallina, seria*¹².

Per Gustavo Ghidini, vice presidente della Commissione dei Settantacinque, che parla di fronte alla Costituente l'8 marzo 1947, non conta che lo stile della costituzione sia «eterogeneo»; dipende dal fatto che il testo è stato scritto da più persone¹³; «Io, per verità, – continua Ghidini – non ho mai cercato la letteratura nelle leggi, ma se anche avessi avuto, per avventura, la mania di esigere che la legge sia, sotto il profilo linguistico e letterario, una cosa perfetta, l'avrei senz'altro vinta e repressa di fronte alla necessità che la legge costituzionale sia veramente comprensibile e accessibile a tutti»¹⁴.

⁹ Cfr. F. RUGGIANO, *Testualità e lessico*, in *Lid'O - Lingua italiana d'oggi*, VI (2009), p. 66.

¹⁰ P. CARETTI, *Il linguaggio del Costituente*, in R. ROMBOLI (a cura di), *I linguaggi del diritto: esperienze a confronto*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 25. S. RODOTÀ, *Introduzione*, in ID. (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., p. 14: «proprio il confronto chiaro tra programmi e modelli culturali diversi, non immiserito dai tatticismi, conferisce alla discussione costituente una grande forza di accenti e annuncia non il compromesso, ma l'individuazione progressiva di terreni comuni».

¹¹ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Camera dei Deputati, Roma, 1971, Vol. VI, Commissione per la Costituzione, Adunanza plenaria, seduta del 25 ottobre 1946, p. 44: è il cd. ordine del giorno Bozzi.

¹² Si veda V. DEON, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), *La «lingua d'Italia»: usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXIX Congresso della Società di linguistica italiana, Malta, 3-5 novembre 1995, Bulzoni, Roma, 1998, pp. 195-211, in particolare p. 198.

¹³ Aspra la critica di Benedetto Croce sul punto: «[...] permettetemi a me che, quando tento di sottrarmi al nome impopolare di filosofo mi rifugio in quello di letterato, di osservare che forse una delle cagioni per cui l'opera non è felicemente riuscita proviene dall'essere stata scritta da più persone in concorso. Né un libro, né una pagina si compone se non da una singola mente che sola compie la sintesi necessaria e, avvertendo e schivando anche le più piccole dissonanze, giunge alla scrupolosa logicità e all'armonia della parti nell'unità. Certamente gli autori questa volta sono stati troppi; ma fossero stati, invece di 75, dieci, cinque o tre, sempre, avrebbero dovuto [...] dare mandato a uno solo di loro di rimediarle e formularle [...]. Tutto si potrà collettivizzare o sognar di collettivizzare, ma non certamente l'arte dello scrivere. In effetto, dello Statuto albertino del regno di Sardegna lo scrittore fu il giurista Des Ambrois, come la relazione ricorda, e di quello napoletano dello stesso anno l'avvocato e filosofo Bozzelli» (*Atti della Assemblea Costituente, Discussioni*, cit., vol. III, seduta dell'11 marzo 1947, p. 2005).

¹⁴ Ivi, seduta dell'8 marzo 1947, p. 1903. Mario Cevolotto fa un esempio di cosa voglia dire

Osservatorio sulle fonti

Per Meuccio Ruini «la costituzione non può essere bella; deve essere convenevole [...]. Saremmo molto contenti se la nostra Costituzione fosse la più convenevole possibile, o, almeno, la meno cattiva»¹⁵; non conta che manchi di stile, anche se «si sono consultati alcuni colleghi dell'Assemblea, di provata valentia letteraria, ed anche scrittori fuori di qui. Si sono raccolti molti elementi per le miglierie di forma»¹⁶. Importante è soprattutto che il testo circoli, e che il suo contenuto sia capace di circolare, così da poter essere portato a conoscenza dei cittadini, anche nella forma provvisoria, perché «il Paese finora si è scarsamente interessato; si appassionerà, credo, domani, di più, e sentirà che questo è un atto fondamentale per la sua vita e per il suo avvenire. Mi rivolgo alle genti d'ogni regione; agli uomini d'ogni idea; anche ai nostri fratelli che l'ingiusta pace ha staccato da noi, perché questa è anche la loro Costituzione»¹⁷. E infatti gli atti della Costituente vennero stampati e diffusi mentre i lavori erano in corso. E poi a Costituzione approvata, promulgata ed entrata in vigore, il testo della legge fondamentale restò depositato nella sala comunale di ciascun comune per tutto il 1948, «affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione», secondo una norma, la XVIII disposizione finale, che profuma d'antico¹⁸ perché prescinde da ogni astratta presunzione di conoscibilità della legge.

Per Calamandrei la lingua della costituzione deve essere *leale*. Cioè dovrebbe anche servire a fare riacquistare ai cittadini il senso della legalità, cioè quell'obbligo morale, prima che giuridico, che ogni cittadino dovrebbe avere di rispettare le leggi; e che si è perso per la «slealtà del legislatore fascista che faceva leggi fittizie, truccate, meramente figurative, colle quali si industriava di far apparire come vero attraverso l'autorità del legislatore ciò che in realtà tutti sapevano che non era vero e non poteva esserlo»¹⁹. La notazione metalinguistica va però collocata nell'ambito preciso del discorso del giurista, poiché è uno strumento per opporsi all'introduzione in costituzione di norme programmatiche²⁰, che non siano in grado di assicurare davvero al cittadino gli istituti che prevedono e garantiscano (es. «La Repubblica tutela la salute»: art. 26 del Progetto di Costituzione; «La Repubblica assicura l'esercizio del diritto all'istruzione con borse di stu-

accessibilità del testo costituzionale, a proposito del futuro art. 7 della Carta: «“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine...” Che cosa vuol dire “nel proprio ordine”? Si è inteso certamente di dire “nel proprio ordinamento giuridico” [...]. Che cosa voleva, in sostanza, l'onorevole Dossetti? Voleva affermare questo: che l'ordinamento giuridico della Chiesa è un ordinamento originario o primario. Perché non si sono messi allora questi termini: “originario o primario”? Perché si tratta di parole che non sarebbero facilmente capite dal popolo, dal volgo, e perciò non sono adatte ad una Costituzione che deve essere tecnicamente esatta, ma che deve essere anche accessibile a tutti, e quindi chiara» (ivi, seduta del 21 marzo 1947, p. 2310 s.).

¹⁵ Ivi, seduta del 12 marzo 1947, p. 2012.

¹⁶ Ivi, seduta del 12 marzo 1947, p. 2014.

¹⁷ Ivi, seduta del 12 marzo 1947, p. 2024.

¹⁸ Ricorda i tempi quando le nuove leggi venivano lette dai banditori nelle pubbliche piazze: presupposto certo non di una conoscenza effettiva, ma – almeno – di una effettiva conoscibilità.

¹⁹ Ivi, seduta del 4 marzo 1947, p. 1748.

²⁰ Siccome poi le norme programmatiche furono introdotte, la lingua della Costituzione non è alla fine *leale* nel senso di Calamandrei: di ciò non si accorge V. DEON, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, cit., p. 199.

Osservatorio sulle fonti

dio, assegni alle famiglie [...]»: art. 28 del Progetto di Costituzione²¹). È come dire: la Costituzione non deve fare come quelle leggi del fascismo che falsificavano la realtà.

Il processo di costruzione del testo si chiude dopo un anno e mezzo di intenso lavoro il 22 dicembre del 1947, e traspare ancora la preoccupazione linguistica dei costituenti. Sintomatiche le parole con le quali Meuccio Ruini, che aveva dato prova di una spiccata sensibilità per le cose di lingua già prima dell'impegno costituente con un saggio del 1909 anche sul linguaggio burocratico²², espone e commenta i criteri seguiti dal Comitato di coordinamento: «La revisione stilistica si è ispirata ad intenti di correttezza linguistica, di semplificazione – desiderabilissima in un testo costituzionale – di chiarificazione dei concetti che hanno determinata l'adozione delle formule della Costituzione. Abbiamo sentito il parere di alcuni eminenti scrittori e letterati; poi abbiamo cercato di avvicinarci, per quanto era possibile, ad una certa omogeneità di espressione e di stile. Vi ho atteso personalmente e ne assumo la responsabilità»; un miglioramento c'è stato, ma c'è anche «una inevitabile incontentabilità; ciascuno ha una forma, un modo di esprimersi proprio, e non può rinunciarvi». Ma soprattutto c'è la ricercata consapevolezza che la chiarezza e la trasparenza della lingua sono state il frutto di un processo partecipato e che, in ogni caso, «una Costituzione non deve essere un capolavoro letterario; ci basta che il testo che vi presentiamo sia più chiaro, più fluido e migliore di prima»²³.

E invece proprio come una sorta di capolavoro, se non delle lettere, almeno tra i testi giuridici, la Costituzione del 1947 è presentata, e non dai giuristi.

Sono i cultori della lingua che hanno con i loro occhiali e arnesi particolari misurato in lungo e in largo il testo della legge fondamentale, e lo additano come modello di scrittura normativa.

Per il lessico, innanzitutto, e sono cose arcinote. Le parole della Costituzione sono perlopiù tratte da quello che la linguistica ha individuato come il vocabolario di base italiano, cioè dall'insieme del lessico più frequente e familiare e quindi di maggiore comprensibilità per la comunità dei parlanti²⁴. Circa il 90% delle parole della Costituzione appartiene al vocabolario di base. I tecnicismi giuridici sono (o erano) pochi e tra quelli più “addomesticabili”, come *giurisdizione*, *promulgare*, *indire*, *indulto*, e «distribuit[i]

²¹ «Quando io leggo questi articoli e penso che in Italia in questo momento, e chi sa per quanti anni ancora, negli ospedali – parlo degli ospedali di Firenze – gli ammalati nelle cliniche operatorie muoiono perché mancano i mezzi per riscaldare le sale, e gli operati, guariti dal chirurgo, muoiono di polmonite; quando io penso che in Italia oggi, e chi sa per quanti anni ancora, le Università sono sull'orlo della chiusura per mancanza dei mezzi necessari per pagare gli insegnanti, quando io penso tutto questo e penso insieme che fra due o tre mesi entrerà in vigore questa Costituzione in cui l'uomo del popolo leggerà che la Repubblica garantisce la felicità delle famiglie, che la Repubblica garantisce salute ed istruzione gratuita a tutti, e questo non è vero, e noi sappiamo che questo non potrà essere vero per molte decine di anni – allora io penso che scrivere articoli con questa forma grammaticale possa costituire, senza che noi lo vogliamo, senza che noi ce ne accorgiamo, una forma di sabotaggio della nostra Costituzione!» (ivi, seduta del 4 marzo 1947, p. 1747 s.).

²² CHANTECLER [M. RUINI], *Nel mondo burocratico. Le riforme che si possono fare subito*, in *Critica sociale*, XIX-13 (1909), p. 196 s.

²³ *Atti della Assemblea Costituente. Discussioni*, cit., vol. X, seduta del 22 dicembre 1947, p. 3568.

²⁴ T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, cit., p. 32 ss.

Osservatorio sulle fonti

comunque in un tessuto costituito da una base lessicale di dominio comune»²⁵ che ne favorisce la comprensione; poche anche le ridefinizioni²⁶ o i tecnicismi collaterali²⁷. C'è anche un'invenzione lessicale, un neologismo, come *proponibilità*²⁸ («dei giudizi di legittimità costituzionale») nell'art. 137. E ci sono anche delle parole che, pur appartenenti al vocabolario di base, assumono valori particolari che non sono immediatamente percepibili dal cittadino comune: *Stato* e *Repubblica* in Costituzione indicano infatti due concetti diversi che invece il non giurista (o meglio chi non è particolarmente esperto del lessico costituzionale) potrebbe confondere; «Stato è solo una parte della Repubblica (quest'ultimo termine designa l'insieme di tutte le attività e funzioni sia dello Stato come tale sia delle regioni e degli altri enti pubblici)»²⁹.

Modello di scrittura normativa per la lunghezza della frase e del periodo, secondariamente, ed è altrettanto noto³⁰. I periodi della Costituzione sono (o erano) lunghi mediamente venti parole. Questo elemento incide direttamente, insieme all'altro dell'alta frequenza del lessico di base, sulla leggibilità della nostra carta fondamentale. La costituzione ha una leggibilità molto elevata tra i testi normativi, la più alta, e questo significa che è in grado di far arrivare il proprio messaggio al numero più elevato possibile di destinatari, tenuto conto del livello culturale di questi ultimi. È stato calcolato che negli anni in cui fu emanata poté raggiungere circa il 40% della popolazione con un minimo di istruzione di base³¹. È una cifra ragguardevole, visto che si tratta pur sempre di una legge!

Era tutto sommato quello che si erano prefissi i costituenti³².

²⁵ M.A. CORTELAZZO, *Un elogio linguistico*, in *Lid'O - Lingua italiana d'oggi*, VI (2009), p. 46.

²⁶ Cioè quelle parole della lingua comune che assumono un significato specifico in quella del diritto: es. *confusione* come 'modo di estinzione dell'obbligazione'.

²⁷ «Particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica: un comune malato *prova, avverte, sente, dice di avere* un dolore ma, nel linguaggio dei medici, lo *accusa*; e allo stesso modo un magistrato, per l'uomo della strada *interroga* dei testi mentre, nel linguaggio giudiziario, *procede alla loro escussione*» (L. SERIANNI, *Lingua medica e lessicografia specialistica nel primo Ottocento*, in Id., *Saggi di storia linguistica italiana*, Morano, Napoli, 1989, p. 103).

²⁸ Lo fa notare E. LESO, *27 dicembre 1947: lingua della costituzione e lingua di tutti*, in F. BAMBI (a cura di), *Un secolo per la costituzione (1848-1848). Concetti e parole nello svolgersi del lessico costituzionale italiano*, Atti del Convegno, Firenze, 11 novembre 2011, Accademia della Crusca, Firenze, 2012, p. 281.

²⁹ M.A. CORTELAZZO, *Un elogio linguistico*, cit., p. 46. Anche se non tutti sono proprio d'accordo, e certo va tenuta in debito conto, come una sorta di interpretazione autentica, l'opinione di Umberto Terracini, per il quale tra *Stato* e *Repubblica* nel testo della Costituzione «una differenza sostanziale non c'è» (U. TERRACINI, *Come nacque la Costituzione*, intervista di P. Balsamo, Editori riuniti, Roma, 1978, p. 62).

³⁰ T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, cit., p. 33 ss.

³¹ Ivi, p. 36.

³² Quanto a chiarezza e leggibilità la Costituzione supera di gran lunga anche il Codice civile, riconosciuto dai più come una delle leggi di migliore scrittura, ma molto più tecnica della Costituzione; il confronto è stato fatto da L. CIGNETTI, *Sfondi e rilievi testuali nella Costituzione della Repubblica italiana*, in A. FERRARI (a cura di), *Rilievi. Le gerarchie semantico-pragmatiche di alcuni tipi di testo*, Cesati, Firenze, 2005, p. 85 ss.

Osservatorio sulle fonti

Ma non è solo una questione di lunghezza dei periodi e di scelta delle parole. La comprensibilità della costituzione dipende anche dalla costruzione “retorica” del testo, dalla distribuzione degli argomenti, dall’uso sapiente della punteggiatura³³. Il susseguirsi degli argomenti dei primi articoli della Costituzione è dimostrazione del modo logico e coeso in cui il testo è stato, faticosamente, costruito³⁴. Rammentate: l’art. 1 ha per tema l’Italia e stabilisce che è una Repubblica; L’art. 2 ha come tema la Repubblica e dice quali diritti riconosce all’uomo; l’art. 3 ha per tema l’uomo-cittadino e pone il principio di eguaglianza. Il linguista direbbe che nella progressione tematica il rema (ciò che si dice) diventa il tema (cioè il soggetto) dell’enunciato successivo. Analogamente certe ripetizioni: l’aggettivo *inviolabile* al primo comma degli articoli 13, 14 e 15 («La libertà personale è inviolabile»; «Il domicilio è inviolabile»; «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»); l’anafora *Tutti i cittadini* degli articoli 49, 50 e 51, che richiama quella dell’art. 3³⁵. Sono strumenti retorici che fanno unitario, e quindi più accessibile, il discorso del costituente. Ed è anche proprio questa rigida coesione che ha reso e rende difficile l’inserimento di modifiche nel testo costituzionale³⁶, e le fa sentire spesso (sempre?) come corpi estranei.

Dunque la costituzione come modello di scrittura normativa, nemmeno fosse stata scritta da un linguista... In effetti – come si sa e l’abbiamo già sentito dalla viva voce dei protagonisti – in particolare il testo del progetto provvisorio fu sottoposto alla revisione linguistica di Pietro Pancrazi³⁷, non proprio un linguista di professione, ma certo

³³ B. MORTARA GARAVELLI, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino, 2001, p. 80 s.: «L’uniformità degli schemi caratterizza l’interpunzione dei meglio redatti tra i testi legali, e la Costituzione del 1947 ne è un caso esemplare. Adibisce il tipo più asettico di “punteggiatura per l’occhio”, fondata su criteri logico-sintattici, gli stessi che guidano la progettazione del testo, se è vero che l’accettabilità di un modo di interpungere si misura sulla sua coerenza col progetto testuale. Non possono aver luogo scatti interpuntivi in un discorso semplificato negli snodi, costruito coi moduli ricorrenti di una sintassi normalizzata, omologa all’organizzazione concettuale, con le unità informative distribuite uniformemente nella scansione “dato-nuovo” [...], dove la progressione tematica risponde alla normalità delle concatenazioni sintattiche: segni tutti di una *dispositio* ripetitiva che ben poco spazio concede alla *variatio*, a meno che questa non risulti funzionale alla comprensione del testo. Che è quanto si può osservare a proposito della disposizione chiasmica (“soggetto – verbo *essere* – aggettivo predicativo / aggettivo predicativo – verbo *essere* – soggetto”) introdotta dall’anadiplosi (*libere / e libero*), nel primo comma dell’art. 33, con una deroga vistosa all’imperante parsimonia estrema di “effetti speciali”».

³⁴ Cfr. V. DEON, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, cit., p. 206 s.; e M.A. CORTELAZZO, *Un elogio linguistico*, cit., p. 47.

³⁵ Cfr. L. SPAGNOLO, *L’italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, Loffredo editore, Napoli, 2012, p. 52.

³⁶ F. RUGGIANO, *Testualità e lessico*, cit., p. 85.

³⁷ Sul lavoro di Pietro Pancrazi si vedano E. GERARDI (a cura di), *Il testo della Costituzione revisionato da Pietro Pancrazi*, in S. RODOTÀ (a cura di), *Alle origini della Costituzione*, cit., pp. 43-97; e L. SPAGNOLO, *L’italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., p. 53 ss. e *passim*. Ancora poco prima dell’approvazione finale, nel dicembre 1947, pare che su sollecitazione di Togliatti da Umberto Terracini furono incaricati di una nuova generale revisione linguistica Conetto Marchesi, il saggista Antonio Baldini e lo stesso Pancrazi: di quest’ultima limatura linguistica si conosce comunque poco; cfr. D. NOVACCO, *L’officina della costituzione italiana (1943-1948)*, Feltrinelli, Milano, 2000, p. 187; e gli interventi di T. DE MAURO e M. AINIS, in *Il linguaggio della Costituzione*, Senato

Osservatorio sulle fonti

un buon letterato.

Non è stato poi così raro nella nostra storia legislativa che si sia chiamato il non giurista, il letterato, se non proprio il linguista, per eliminare «le autentiche sgrammaticature legislative». Ce lo rammenta Piero Addeo in un volume ambizioso del 1938, la *Grammatica forense*, volto a mettere in luce tutti i difetti della lingua giuridica, e anche ad additare qualche rimedio.

Giuseppe Zanardelli affidò il codice penale appena redatto alla cura letteraria di Ferdinando Martini, scrittore e politico, che per la chiarezza della prosa avrebbe meritato le lodi di Benedetto Croce. E se in qualcosa riuscì a migliorare il testo della legge, però «profondi furono i dissensi fra lui e Luigi Lucchini, che fu incaricato dal ministro di curare il testo definitivo del codice: l'uno, difendendo la purezza della lingua; l'altro, il significato tecnico di parole e locuzioni. Finì per signoreggiare la resistenza vittoriosa del Lucchini»³⁸.

Il controllo linguistico del Codice di procedura penale del 1913 spettò al letterato Guido Mazzoni, il quale non dovette essere molto soddisfatto dei risultati del lavoro svolto, se all'Addeo «comunicava ironicamente: “Imparai molto dai dotti colleghi”»³⁹.

Non ebbe troppa miglior fortuna Ugo Ogetti a cui fu attribuito il compito di rivedere i codici del 1930. Lo racconta lui stesso, ancora all'Addeo: «Sulle mie correzioni formali al testo del nuovo codice penale non esiste relazione. Correggevo le bozze, e le rimandavo con una lettera all'amico Rocco. Il codice Zanardelli era stato più fortunato: la revisione era stata fatta da Ferdinando Martini. Badi: non tutte le mie proposte alla fine sono state accettate»⁴⁰. Non tutte, ma qualcuna sì, anche laddove non era riuscito proprio al Martini. Il quale a proposito del secondo comma dell'art. 144 del Codice Zanardelli, «chiunque, senza autorizzazione, disseppellisce un cadavere umano [...]» aveva insistito, senza però riuscire a convincerne il Lucchini, dell'inutile pleonasma «*cadavere umano*, come se il *cadavere* degli animali non si chiamasse *carogna!*». Ogetti aveva invece ottenuto di fare sparire la parola dal primo comma dell'art. 410 del codice penale Rocco: «Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni»⁴¹.

Ma ancora la lingua del codice non era sufficientemente pulita. E toccò proprio a Lui, addirittura a Benito Mussolini, prendere in mano la penna e rendere più chiaro il disposto dell'art. 49 del Codice penale che diceva: «Non è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato»; e al secondo comma: «La punibilità è esclusa allorché per la inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso». Troppo difficile, e Mussolini aggiunge al secondo comma un *altresì* e sostituisce l'*allorché* con un *quando*: «La punibilità è *altresì* esclusa *quando* per la inidoneità dell'azione o per

della Repubblica, Roma, 2008 («Convegni e seminari» n. 18, luglio 2008), rispettivamente alle pp. 48-49 e 51-52.

³⁸ P. ADDEO, *Grammatica forense*, Editrice Aequa, Roma, 1938, p. 165.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ivi*, p. 166.

Osservatorio sulle fonti

l'inesistenza dell'oggetto di essa, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso». Scontata da parte dell'Addeo la piena approvazione dell'episodio, raccontato in un articolo di Titta Madia: «parlar facile»⁴².

Come era accaduto nei codici rammentati, anche sul testo della Costituzione la mano del “linguista”, la penna del Pancrazi, qualche miglioramento lo ha portato, come il passaggio dalla maiuscola reverenziale alla minuscola (visto che «l'abuso della maiuscola fu una caratteristica dello “stile fascista”»⁴³); ma tutto sommato incise poco, soprattutto sulle parti più caratterizzanti. L'art. 3, che connota la Costituzione per il nuovo valore che viene attribuito a *eguaglianza*⁴⁴, nella sua struttura innovativa si deve in buona sostanza a Lelio Basso e a Giorgio La Pira⁴⁵. La proposta “linguistica” di Pancrazi di sostituire *compito* («È compito della Repubblica [...]») con *ufficio*⁴⁶ non fu accolta dai costituenti perché a ragione ritenuta troppo aulica e lontana dal parlare comune. È Togliatti che, durante i lavori della prima sottocommissione, difende l'espressione *di fatto*, che è quella «che dà una nuova impronta alla legge», e propone che venga posta immediatamente dopo il gerundio *limitando*⁴⁷ per sottolineare il carattere sostanziale del nuovo principio di eguaglianza che la Costituzione pone⁴⁸. Insomma, la novità del secondo comma dell'art. 3 è fatta emergere direttamente dai costituenti attraverso una piena consapevolezza lessicale e un'attenta costruzione semantica. L'art. 33, che con il chiasmo iniziale è senz'altro il più letterariamente bello della Costituzione («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento») è frutto della penna colta e raffinata di Concetto Marchesi⁴⁹. Il buon Pancrazi propose di aggiungere «le lettere»⁵⁰: senza successo, perché l'inciso, forse non a torto, fu ritenuto tautologico.

In realtà, come si è cercato di mostrare, le caratteristiche testuali della Costituzione Repubblicana si devono in particolare alle precise scelte dei costituenti, alla loro specifica sensibilità politica, che fu anche culturale e linguistica, alla capacità, affinata seduta dopo seduta, discussione dopo discussione, di tenere «tra le mani una bilancia per pesa-

⁴² Ivi, p. 168.

⁴³ Le parole del Pancrazi sono riportate da L. SPAGNOLO, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., p. 48.

⁴⁴ E non *uguaglianza/uguali* come aveva suggerito il Pancrazi (ivi, p. 182).

⁴⁵ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, cit., vol. VI, seduta dell'11 settembre 1946, p. 333 ss.

⁴⁶ L. SPAGNOLO, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., p. 183; T. DE MAURO, *Il linguaggio della Costituzione*, cit., p. 39.

⁴⁷ «[...] rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, [...]».

⁴⁸ *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, cit., vol. VI, seduta dell'11 settembre 1946, p. 341.

⁴⁹ Lo rammenta anche Roberto Lucifero nella discussione sul Progetto di Costituzione: «Bellissima era la frase dell'onorevole Marchesi, per la quale io mi battetti tanto quando ad un certo momento si voleva sopprimerla, cioè: “Libere saranno l'arte e la scienza, e libero il loro insegnamento”. Quella frase diceva qualcosa [...]» (*Atti della Assemblea Costituente. Discussioni*, cit., vol. III, seduta del 4 marzo 1947, p. 1731).

⁵⁰ L. SPAGNOLO, *L'italiano costituzionale. Dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana*, cit., p. 222.

Osservatorio sulle fonti

re le parole, una bilancia la quale ha una sensibilità che è ancora maggiore di quella dell'orafo»⁵¹.

Le cose oggi son cambiate e si vive in tempi di paradossi. Il primo paradosso è proprio che la Costituzione, un testo costruito con il lavoro “artigiano” dei costituenti, sia mostrato come modello di applicazione *ante litteram* dei modernissimi manuali di redazione dei testi legislativi. E son sempre i linguisti a dircelo⁵². Periodi brevi, preferenza della paratassi sulla ipotassi, frase principale che precede le subordinate (poche), assenza di incisi e di rimandi, indicativo presente con valore prescrittivo, raro uso del congiuntivo e del gerundio: ecco il *vademecum* del perfetto scrittore di testi normativi secondo i manuali. Sono tutte caratteristiche proprie della Costituzione; e – purtroppo – in negativo delle leggi di oggi, e delle più recenti modifiche costituzionali che spezzano l'equilibrio e l'asciuttezza del testo originario.

Il secondo paradosso è proprio questo, cioè che, nonostante i manuali e le tecniche e le norme di redazione delle leggi e i vari apparati e programmi elettronici d'elaborazione, lo stato della lingua delle nostre leggi sia quello che tutti conosciamo e che è inutile ora ripercorrere elencandone le bruttezze e le storture⁵³. A meno di non voler fare come Leporello nel *Don Giovanni*, e... «Madamina, il catalogo è questo...».

Potrà dipendere dalla maggiore complessità della realtà da regolare, oppure dalla minore capacità del legislatore, rispetto al costituente, di trovare le parole giuste e chiare per esprimere il compromesso che spesso sta dietro alle leggi; potrà essere legato ad una minore competenza linguistica della classe dirigente, causata anche dal decadimento delle scuole⁵⁴. Oppure può tutto derivare da un errore nostro di percezione: siamo portati a idealizzare lo stato di cose del passato e denigrare la condizione dell'oggi, allo stesso modo in cui Pietro Cogliolo nel 1938, presentando il volume dell'Addeo di cui s'è detto, magnificava il linguaggio giuridico dei giuristi d'un tempo, assai più chiaro ed elegante, a suo dire, di quello dei giorni suoi⁵⁵.

Sia quel che sia, se i tempi sono certamente diversi, e se anche la tempra non è più la stessa, forse una strada da percorrere può davvero essere quella di affinare nei giuristi le competenze linguistiche, come spesso si ripete. La piena conoscenza della lingua è sempre più necessaria. Ma che non sia solo quella dell'inglese.

⁵¹ Così Gustavo Ghidini durante la discussione sull'art. 31 del Progetto, poi art. 4, nella seduta dell'8 marzo 1947: *Atti della Assemblea Costituente. Discussioni*, cit., vol. III, p. 1908; il passo è ricordato da V. DEON, *Una lingua democratica: la lingua della Costituzione*, cit., p. 198.

⁵² Tra gli altri, M.A. CORTELAZZO, *Un elogio linguistico*, cit., p. 44.

⁵³ Basta rimandare all'ormai “classico” studio di M. AINIS, *La legge oscura. Come e perché non funziona*, Laterza, Roma-Bari, 2010 (nuova edizione ampliata; 1^a ed. 1997).

⁵⁴ Cfr. R. ZACCARIA (a cura di), *La buona scrittura delle leggi*, Camera dei Deputati, Roma, 2012, *passim*.

⁵⁵ «Perché è proprio così: le scritture forensi d'un tempo, quali si leggono nelle raccolte stampate, e le arringhe che ci furono trasmesse hanno dicitura più pura e più elegante e più chiara che adesso, tanto da far supporre che gli avvocati di ora, eccettuati alcuni, credano che il rigore grammaticale, la purezza delle lingue, la vivacità elegante dello stile sieno cose da lasciarsi ai letterati e che non abbiano alcuna influenza sopra i pensieri ed i sentimenti»: P. COGLIOLO, *Presentazione*, in P. ADDEO *Grammatica forense*, cit.